

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6039 del 13/11/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGLIATURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' LIDO ADRIANO, ZONA STAZIONE EX AGIP
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6173 del 08/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - HERA SPA - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA – AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGLIATURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' LIDO ADRIANO, ZONA STAZIONE EX AGIP.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* relativa a "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, in attuazione della LR 13/2015" che, nella definizione dei compiti assegnati ad APRA. Fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della direttiva approvata con DGR 2170 del 21/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo V, Parte IV, del Dlgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad APRAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla direzione Generale di ARPAE con nota PGRG/2015/7546 del 31/12/2015;

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2154 del 25/06/2013 rilasciato alla Ditta Hera Spa con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, (C.F./P.IVA: BO04245520376), veniva rinnovata, fino alla data del 30/06/2023, l'autorizzazione alla gestione delle aree adibite allo stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili, e precisamente:

- Lido Adriano - Zona Stazione ex AGIP;
- Lido di Classe - Zona proprietà Valentini;
- Lido di Dante - Zona proprietà Fiamminghi;
- Marina di Ravenna - Zona Foca Monaca;
- Marina Romea - Zona La Vigna;
- Cervia - Località Bassona, Via delle Aie;

CONSIDERATO che:

- ✓ in data 03/06/2015 la Società Hera Spa ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione n. 2154 del 25/06/2015, in seguito a variazioni da apportare limitatamente all'area sita in comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita ad attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5);

- ✓ per il sito di Via delle Aie, località Bassona, Comune di Cervia, Hera Spa è titolare dell'AUA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2727 del 12/09/2014, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali :
 - emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi del art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi),
 - scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi del art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi)
- ✓ in data 28/05/2015 la Società Hera Spa ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento n. 2727 del 12/09/2014, sopracitato, in seguito a variazione dell'assetto fognario esistente e modifica delle emissioni in atmosfera (inserimento di impianto mobile di vagliatura a secco per attività di R5);
- ✓ con nota del 31/12/2015 (PGDG 7546) la Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 fornisce le "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15; Da tale nota si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie allo svolgimento all'attività;
- ✓ con determina Dirigenziale n. 2390 del 18/07/2016 alla Società Hera Spa, con sede legale in Bologna, veniva rilasciata, limitatamente per l'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, l'autorizzazione Unica alla gestione dell'area adibita a stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento mediante vagliatura (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, provenienti dalla pulizia degli arenili;
- ✓ in seguito al rilascio dell'Autorizzazione Unica sopracitata (n. 2390 del 18/07/2016) si rende necessario procedere, per ogni singola area ricompresa nel provvedimento autorizzativo n. 2154 del 25/06/2013 (Lido Adriano, Zona Stazione ex AGIP; - Lido di Classe, Zona proprietà Valentini; Lido di Dante, Zona proprietà Fiamminghi; Marina di Ravenna, Zona Foca Monaca; Marina Romea, Zona La Vigna) con il rilascio di specifica singola autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che le norme che disciplinano la materia sono:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al DLgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che HERA S.p.A. risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione agli atti di questa Struttura Arpae e precisamente:

Area sita in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Zona Stazione ex Agip:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi: 2.000 tonn
- Potenzialità annua di trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi: 3.200 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $2.000 \text{ tonn} \times 140,00 \text{ €/t} + 3.200 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 318.400,00$.

Dovrà essere pertanto prestata nuova garanzia finanziaria con riferimento al presente atto.

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., **HERA S.p.A.** con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA: BO04245520376), **alla gestione dell'area sita in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Zona Stazione ex Agip, adibita a stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili**, come di seguito indicato;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **I'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio **(R13/D15)** e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione **(R5)** di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;
 - **I'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
3. DI FISSARE il termine di validità della presente autorizzazione al **30/06/2023**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ✓ ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili,

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

5. DI STABILIRE che, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, **il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale - ViaPo, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate**, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a euro **318.400,00** secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

6. DI DARE ATTO che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto per l'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006.
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. DI DARE ATTO che ARPAE Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E RECUPERO/RICICLO MEDIANTE VAGLIATURA/SELEZIONE (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI.

- 1) L'area attrezzata, sita in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Zona Stazione ex Agip, adibita a stoccaggio è di seguito individuata nell'Allegato A1. Presso l'area vengono effettuate operazioni di vagliatura/selezione del materiale stoccato tramite n. 1 attrezzature (vaglio a secco), finalizzate alla successiva ricollocazione del materiale sabbioso inerte per il ripascimento degli arenili e/o per la bonifica finale delle aree di stoccaggio stesse.
- 2) I rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili ammessi allo stoccaggio provvisorio (**R13/**) e successivo trattamento di separazione meccanica (**R5**) sono esclusivamente i seguenti:

Codice CER	Descrizione rifiuti
200303	Residui della pulizia degli arenili (miscela sabbia-rifiuti)

- 3) Dal trattamento di separazione meccanica (R5) dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (CER 200303) si originano, di norma, due flussi principali:
 - sottovaglio, costituito da sabbia priva di residui grossolani e impurezze, con caratteristiche granulometriche standard attraverso la vagliatura con vaglio variabile fra 0,8 e 1 cm.
Tale sabbia potrà essere destinata a ripascimento, quale prodotto dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora risultino rispettate le caratteristiche di cui alla Tab. 2.3 A – Livello chimico di base (LCB) e 2.3 C – Sostanze pericolose prioritarie del "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT ICRAM", oltre al valore per gli Idrocarburi con C>12 dedotto dal contenuto rilevato mediamente nelle spiagge della provincia di Ravenna (tutti i valori da rispettare sono riportati in un'unica tabella in Allegato A2)
Considerata la provenienza dei materiali e la loro successiva collocazione, i lotti da sottoporre a campionamento prima delle campagne di ripascimento per la verifica del rispetto di quanto sopraindicato dovranno avere una dimensione di 10.000 m³.
Qualora i risultati delle verifiche analitiche non dovessero essere conformi a quanto sopraindicato, la sabbia in uscita dall'impianto mobile di vagliatura/selezione si configura come rifiuto speciale prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti identificabile con codice CER 191209, salvo diversa classificazione che potrà emergere dagli esiti delle verifiche analitiche da effettuare sui materiali in uscita dal trattamento, da avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
 - sopravaglio che, in relazione al diverso contenuto in sabbia, può essere costituito da rifiuti destinati al recupero, di norma, come materiale tecnico di copertura delle discariche del Gruppo HERA, qualora sia prevalente la componente sabbiosa e/o inerte (CER 191209) ovvero da sovrvallo destinato allo smaltimento in discarica (CER 191212) qualora sia prevalente la componente di rifiuto.
- 4) Per la tipologia di rifiuti di cui al precedente punto 2), la potenzialità annua di trattamento (**R5**) per la separazione e il recupero della sabbia è fissata complessivamente in **3.200 tonnellate/anno**.
- 5) Segue le stesse destinazioni del sopravaglio di cui al precedente punto 3), l'eventuale quantità di rifiuti di cui al codice CER 200303 che eccede i limiti di stoccaggio istantaneo delle aree ovvero qualora non vi sia richiesta di materiale per attività di ripascimento degli arenili.
- 6) È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti dall'attività di vagliatura/selezione (CER 191209 e 191212) nella preposta area individuata purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 7) Sul sito è altresì ammesso lo stoccaggio (**R13/D15**) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:

Codice CER	Descrizione rifiuti
150106	Imballaggi in materiali misti
200101	Carta/cartone
200102	Vetro
200139	Plastica
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Residui della pulizia stradale

Tali rifiuti sono stoccati all'interno di appositi cassoni di elevata/media volumetria per il raggruppamento e trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento finale, al fine di ottimizzare la logistica dei trasporti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata di RSU.

- 8) Per le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 2) e 7), la capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13/D15**) è complessivamente fissata in **2.000** tonnellate, la quantità massima annua stoccata è pari a **3.200** tonnellate/anno.
- 9) In caso di forti mareggiate, nell'area attrezzata è comunque ammesso lo stoccaggio provvisorio (**R13**) di quantità significative di rifiuti costituiti da materiale grossolano in gran parte costituito da legname (**CER 200138**). Tali rifiuti, raccolti in modo differenziato rispetto ai normali residui della pulizia degli arenili, vengono conferiti separatamente ad impianti di recupero autorizzati.
- 10) Devono essere adottati, in tutte le condizioni di esercizio, gli opportuni accorgimenti atti ad evitare l'utilizzo delle aree per scarichi abusivi di materiali diversi da quelli autorizzati.
- 11) È vietato lo stoccaggio provvisorio di materiali altamente putrescibili al di fuori delle vasche all'uopo destinate. Nelle vasche approntate per lo stoccaggio provvisorio di materiale organico spiaggiato, dotate di idonea recinzione, potrà essere mantenuta acqua piovana a condizione che non si creino inconvenienti igienico-sanitari.
- 12) Il materiale putrescibile, stoccato provvisoriamente nelle vasche, dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati non oltre 24 ore successive alla raccolta e comunque in un tempo tale da non arrecare inconvenienti igienico-ambientali.
- 13) Qualora si rilevasse lo sviluppo di insetti, larve roditori e altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione.
- 14) Dovranno essere adottate apposite misure per impedire il trasporto eolico dei rifiuti al di fuori delle aree attrezzate.
- 15) Dovranno essere mantenuti idonei sistemi di mascheramento con idonea piantumazione ovvero rete ombreggiante.
- 16) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 17) Al riguardo, è da rilevare che l'attività di raggruppamento dei rifiuti sull'arenile e il successivo conferimento alle aree di stoccaggio provvisorio è tutta riconducibile, nel suo complesso, alla fase di raccolta dei rifiuti urbani dalla pulizia della spiaggia e per cui tali operazioni non sono accompagnate da FIR. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle attività di stoccaggio e di recupero/riciclo, nonché del carico/scarico dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
- 18) L'area di stoccaggio provvisorio e vagliatura/selezione dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili non è dotata di locali di presidio e di strumentazione di misura (pesa).
Ai fini della determinazione dei flussi è adottata apposita procedura che prevede la stima del peso del rifiuto primario in ingresso con codice CER 200303 (da utilizzare per la compilazione dei FIR in uscita e del Registro C/S) sulla base del volume dei rifiuti (portata volumetrica dell'automezzo ovvero volume effettivamente occupato dai rifiuti) e del peso specifico medio rilevato mediante analisi chimico-fisiche, da eseguire almeno 2 volte per ogni stagione balneare;
Analogamente viene stimato il peso della sabbia, ottenuta quale prodotto dall'attività di recupero, sulla base del peso specifico determinato, prima di ogni campagna di ripascimento, mediante analisi chimico-fisica.
- 19) Devono essere tempestivamente comunicate a questa Struttura Arpae eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PARAMETRO	LCB	
	contenuto di pelite < 10%	contenuto di pelite > 10%
Elementi in tracce	[mg / kg] p.s.	[mg / kg] p.s.
Arsenico, As	17	25
Cadmio, Cd	0,20	0,35
Cromo totale, Cr	50	100
Rame, Cu	15	40
Mercurio Hg	0,20	0,40
Nichel, Ni	40	70
Piombo, Pb	25	40
Zinco, Zn	50	100
Contaminanti organici	[mg / kg] s.s.	
Idrocarburi C>12	10	
	[µg / kg] s.s.	
Organostannici	4,5 ⁽¹⁾	
Σ PCB ⁽²⁾	5	
Σ DDD ⁽³⁾	1,2	
Σ DDE ⁽³⁾	2,1	
Σ DDT ⁽³⁾	1,2	
Clordano	2,3	
Dieldrin	0,7	
Endrin	2,7	
HCH (Lindano)	0,3	
Eptacloro epossido	0,6	
Σ IPA ⁽⁴⁾	900	
Acenaftene	7	
Antracene	47	
Benzo[a]antracene	75	
Benzo[a]pirene	80	
Crisene	108	
Dibenzo(a,h)antracene	6	
Fenantrene	87	
Fluorene	21	
Fluorantene	113	
Naftalene	35	
Pirene	153	
(α, β) HCH	0,2	
HCB	0,1	
Benzo(b)fluorantene	40	
Benzo(k)fluorantene	20	
Benzo(g,h,i)perilene	55	
Indeno(1,2,3,c-d)pirene	70	
Idrocarburi C>12	10	

(1) Come Sn totale di origine organica;

(2) Come sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 101, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 180;

(3) Come sommatoria degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza;

(4) Come sommatoria dei 16 IPA: Fluorantene, Naftalene, Antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indopirene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3,c-d)pirene.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONDIZIONI

- Nel sito di Lido Adriano, Zona Stazione ex Agip, l'impianto di vibrovagliatura a secco, dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, viene utilizzato per circa 6 giorni/anno;
- La miscela sabbia-rifiuti proveniente dalla pulizia degli arenili, viene conferita al sito mediante camion. I rifiuti vengono depositati nel piazzale dove, per mezzo di pala meccanica, vengono inviati all'impianto di vagliatura a secco al fine di separare la sabbia dai rifiuti, costituiti da: legno, plastica, conchiglie, vetro, carta, alghe.
- Le emissioni diffuse sono costituite dalle polveri derivanti dalla movimentazione, vagliatura e stoccaggio dei materiali e dal traffico veicolare su area con fondo sterrato. Possono generarsi anche emissioni potenzialmente odorigene, nel caso in cui sia presente anche materiale organico.
- Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, l'impianto comprende le seguenti dotazioni tecniche:
 - sistema di irrigatori mobili ad azionamento temporizzato;
 - n.1 autobotte attivata in caso di fermo del sistema di irrigazione.

PRESCRIZIONI.

1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti al contenimento delle emissioni diffuse di polveri nonché alla limitazione delle eventuali emissioni odorigene che possono generarsi dalla potenziale presenza anche di materiale organico misto alla sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili;
2. Al fine di diminuire la superficie di esposizione a fenomeni ventosi, l'altezza dei cumuli di stoccaggio deve essere inferiore all'altezza della barriera perimetrale dell'impianto;
3. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.
4. La Ditta è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna, nonché le eventuali variazioni rispetto alle frequenze e/o alle operazioni previste. Il registro deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

OGGETTO: controllo delle emissioni diffuse derivanti da attività di vagliatura meccanica a secco della sabbia derivante dalla pulizia degli arenili, eseguita nell'area di stoccaggio provvisorio sita in località Lido Adriano, zona ex Agip, nel Comune di Ravenna.
Aut. Prov.le di RA del 25/06/2013

SCOPO: attuare misure di controllo e gestione al fine di prevenire la propagazione delle polveri derivanti da impianto di vagliatura meccanica a secco e nelle aree scoperte di piazzale.

1. Dotazioni strutturali

Al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'impianto di vagliatura meccanica a secco (circa 6 gg/anno) e nelle aree esterne di piazzale, l'azienda annovera le seguenti dotazioni di carattere strutturale:

1. Formazione di cumuli di bassa altezza per diminuire la superficie di esposizione ad fenomeni ventosi.

2. Dotazioni tecniche

Premesso che l'area è adeguatamente lontana da qualsiasi tipologia di insediamento urbano e che è delimitata e protetta da recinzione dotata di barriera ombreggiante internamente ed esternamente da siepe e vegetazione spontanea sui lati Ovest e Nord, al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'impianto di vagliatura a secco e nelle aree esterne di piazzale, l'azienda si è equipaggiata con le seguenti dotazioni di tipo tecnico/tecnologico:

- N. 1 sistema di irrigatori mobili ad azionamento temporizzato ;
- N. 1 autobotte (in alternativa),

3. Procedura di gestione

Il sistema di irrigatori sarà azionato manualmente e/o con timer nel periodo e nelle ore di elevata siccità e ventosità ovviamente solo se sussiste l'esigenza. Di norma nel periodo da giugno a settembre.

In caso di necessità e concomitante ad un fermo dell'impianto di irrigazione sarà utilizzata un'autobotte dotata di idrante con getto sufficiente all'irrigazione dei cumuli.

4. Registrazione interventi

Le operazioni di innaffiatura sono registrate su apposito registro, conservato presso gli uffici operativi dei Servizi Ambientali siti in Via Romea Nord 180/182.

27-03-2016



HERA S.p.A.
Area Romagna
direz. servizi ambientali
via Romea Nord, 180/182 48122 Ravenna
C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 04245520378

[Handwritten signature]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.